

---

## Circolare per il Cliente 3 maggio 2021

[Versione Completa](#)

### IN BREVE

---

- Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
- Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
- Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
- Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
- Apposizione del visto con l'integrativa IVA per il rimborso
- Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
- Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020
- ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
- Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma "Impresa Italia"
- Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all'estero

### APPROFONDIMENTI

---

- Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA
- Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020

### PRINCIPALI SCADENZE

---

## IN BREVE

## DICHIARAZIONI

**Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni**

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi **entro il 29 luglio 2021**, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita **da 250 euro a 2.000 euro**, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

*Vedi l'Approfondimento*

## RISCOSSIONE E VERSAMENTI

**Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze**

*Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87*

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà **al 31 maggio 2021** il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto "Cura Italia"), riguarda tutti i **versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi** affidati all'Agente della riscossione, nonché **l'invio di nuove cartelle** e la possibilità per l'Agenzia di avviare **procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti**.

La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto **i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021** anziché entro il 31 maggio.

Per lo stesso periodo di tempo restano **sospese anche le verifiche di inadempienza** che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 **al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall'art. 24 del decreto "Rilancio"** (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.

La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l'omesso versamento Irap.

## EMERGENZA CORONAVIRUS

**Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti***D.L. 22 aprile 2021, n. 52*

È in vigore **dal 26 aprile 2021** il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:

- tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre **per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass**, fatte salve le giustificate ragioni di lavoro, necessità o urgenza;
- è confermato il “**coprifuoco**” dalle ore **22.00 alle 5.00**;
- potranno riaprire in zona gialla le **attività di ristorazione**, svolte da qualsiasi esercizio, **con consumo al tavolo**, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ma **solo all’aperto**;
- tornano ad aprire anche **teatri, cinema e spettacoli all’aperto**, mentre al chiuso nel rispetto di protocolli con limiti di capienza e specifici vincoli. Restano sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche** e locali assimilati;
- via libera anche agli **sport all’aperto**, compresi gli sport di squadra e di contatto. Vietato l’uso degli spogliatoi;
- le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
- **dal 15 maggio** riaprono le **piscine**, ma **solo all’aperto**;
- **dal 1° giugno** riaprono le **palestre**, solo per allenamenti individuali;
- **dal 15 giugno** torneranno le **attività fieristiche**;
- **dal 1° luglio** autorizzati **convegni e congressi** in presenza;
- **dal 1° luglio** riaprono i **centri termali** e i **parchi tematici e di divertimento**.

## AGEVOLAZIONI

**Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19***Inps, Comunicato Stampa 22 aprile 2021*

L’Inps ha reso noto che è attivo il **servizio** per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e che comporta l’erogazione di una indennità pari a **2.400 euro**, in favore di determinate categorie di lavoratori.

L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento **senza dover presentare una nuova domanda**, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del “Decreto Ristori”, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione **entro il 31 maggio 2021**.

## IVA

**Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il **rimborso del credito IVA**, a seguito di domanda archiviata a causa della **mancata apposizione del visto di conformità**, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni **non sono soggette a sanzioni**.

## DICHIARAZIONI

### **Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021**

A decorrere **dal prossimo 10 maggio 2021**, nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate, sarà disponibile la "dichiarazione precompilata" delle persone fisiche:

- modello 730
- modello Redditi persone fisiche

già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.

In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per **i seguenti redditi**:

- i compensi riportati dalla Certificazione Unica;
- i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- i dati relativi alle locazioni brevi;

e per **i seguenti oneri detraibili o deducibili**:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

Per accedere alla precompilata è **necessario essere in possesso di**:

- **credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)**;
- **Carta d'identità elettronica (CIE)**;
- **Carta nazionale dei servizi (CNS)**;
- **credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel).**

Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma **l'accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell'Agenzia Entrate.**

IRPEF

### **Detrazioni e deduzioni IRPEF per l'anno d'imposta 2020**

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le **detrazioni** Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le **deduzioni** riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo tra le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente il **Superbonus 110%**, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati", effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

*Vedi l'Approfondimento*

DICHIARAZIONI

### **ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206*

È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell'Agenzia Entrate con il quale sono individuati i **livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020**, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA").

Vengono quindi **confermati i livelli di punteggio** per l'accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.

Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l'indice di affidabilità fiscale raggiunto nell'esercizio oggetto di dichiarazione, ma **anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d'imposta 2019 e 2020.**

## SOCIETÀ, IMPRESE

### **Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma "Impresa Italia"**

"Impresa Italia" è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al *Registro delle Imprese delle Camere di Commercio* per accedere **gratuitamente** al proprio **fascicolo informatico d'impresa** e ai dati presentati al **Registro delle Imprese**: è possibile consultare e salvare la **visura della società** in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l'atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le ricevute protocollate.

Il **Cassetto Digitale dell'Imprenditore** è sincronizzato anche con il **SUAP** (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.

Il servizio è accessibile tramite **autenticazione SPID di livello 2** o con dispositivo **CNS**, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.

## REDDITI DI LAVORO

### **Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all'estero**

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 271*

L'art. 63 del D.L. n. 18/2020 (decreto "Cura Italia") ha introdotto un "premio", pari a 100 euro, erogato a personale dipendente, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di **dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro**, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L'Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile 2021, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, ha chiarito che il beneficio **non può essere erogato**, così come ai dipendenti in *smart working* o in telelavoro, **neanche agli impiegati a contratto assunti all'estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all'estero**.

## APPROFONDIMENTI

### DICHIARAZIONI

#### Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi **entro il 29 luglio 2021**, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita **da 250 euro a 2.000 euro**, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con **ravvedimento operoso**, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di **omessa presentazione** della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della **dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte**, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della **dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte**, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, **avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione** relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

### IRPEF

#### Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le **detrazioni** Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le **deduzioni** riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente:

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200

- euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- **Detrazione per figli a carico** nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
  - **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  - **Detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  - **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 500 euro;
  - **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
  - **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  - **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
  - **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  - **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  - **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
  - **Superbonus 110%**, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione



energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati);

- **Detrazione delle spese di istruzione** per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

**ATTENZIONE:** si ricorda che **le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile**, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra le **deduzioni** ricordiamo:

- i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
- i **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- i **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l'**assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

**ATTENZIONE:** I contribuenti hanno anche a disposizione il modello **Redditi precompilato** dall'Agenzia Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria. **Consigliamo alla nostra clientela di accedere alla dichiarazione precompilata e salvarne una copia da consegnarci insieme a tutta la documentazione utile.**

Per evidenti ragioni di "spazio", gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.

## PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 10 maggio 2021	<b>Modello 730 precompilato – pubblicazione sul sito</b>	Termine iniziale per poter consultare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione precompilata.	Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta	Tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate
Venerdì 14 maggio 2021	<b>Modello 730 precompilato - termine iniziale per l'invio</b>	Termine iniziale per poter modificare/integrare o inviare, dal sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.	Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta	Tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate
Lunedì 17 maggio 2021	<b>Artigiani e commercianti - Contribuzione</b>	Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito - Periodo contributivo 1° trimestre.	Artigiani ed esercenti attività commerciali.	Modello unificato F24.
Lunedì 28 maggio 2021	<b>Contributi a fondo perduto "Sostegni" - Istanza</b>	Termine ultimo per la presentazione dell'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per le attività economiche.	Imprese, professionisti e percettori di reddito agrario che abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel 2020, rispetto al 2019.	Telematica
Lunedì 31 maggio 2021	<b>Liquidazione periodiche IVA</b>	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica.